

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI  
DI REPERIMENTO, SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO  
TEMPORANEO CON LAVORATORI INQUADRATI NEL CCNL Utilitalia  
(prima Federambiente)**

**CIG: 732539967C**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, i signori

Trumpy Dott. Matteo, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "REA Spa" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay - Località Le Morelline due snc, codice fiscale/partita iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato per la carica

1

e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura \_\_\_\_\_ allegata al presente contratto] \_\_\_\_\_ e quindi legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (Cap. \_\_\_\_\_), C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A. di \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata "esecutore"

[oppure, in caso di R.T.I.]

di \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_, Via \_\_ (CAP \_\_), C.F./P.IVA \_\_ e n° \_\_ di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_, iscritta al n. \_\_ del REA quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito solo R.T.I. per brevità) costituita, come da atto in data Rep. n. \_\_ Racc. n. \_\_, registrato a \_\_ il al \_\_ n. \_\_, con firme autenticate dal \_\_ notaio in \_\_, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di \_\_, fra essa medesima e la mandante Impresa con sede legale in \_\_, Via \_\_ (CAP \_\_), C.F./P.IVA. \_\_ e n° \_\_ di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_ e n° \_\_ del R.E.A, di seguito nel presente atto denominato, esso ed anche i suoi eventuali subcontraenti, "esecutore";

i quali premesso che:

- con bando di gara pubblicato su GUUE n. 246 del 22/12/2017 è stata indetta la Gara con procedura Aperta previa pubblicazione di bando ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 50/2016
- la \_\_\_\_\_ ha partecipato alla gara risultando quella che ha ottenuto il maggior punteggio (somma dei punteggi dell'offerta tecnica + offerta economica) avendo presentato la 1° miglior offerta non anomala ed essendo risultata quindi l'aggiudicataria

sottoscrivono il presente **Contratto di accordo quadro** avente ad oggetto servizio di reperimento, selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con lavoratori inquadrati nel CCNL Utilitalia (prima Federambiente), con durata di 24 mesi consecutivi dall'avvio dell'esecuzione o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stimato, con possibile riduzione della durata

2

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### 1 Parti contraenti

#### 1.1 Soggetti

Le parti contraenti dell'Accordo quadro sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente, ed ai fini dell'adempimento contrattuale non può avvalersi di terzi neppure in forma di subappalto o subcontratto.

#### 1.2 Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto

dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

### **1.3 Rappresentante della committente**

Ai fini dell'esecuzione dell'AQ e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (C. Balestri) cui a tal fine è conferita la delega per l'affidamento efficace e per l'esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell'accordo quadro, anche tramite posta elettronica, purché entro i limiti predefiniti dall'accordo quadro medesimo. Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del RUP salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

### **1.4 Sede della committente**

REA Spa - in Località Le Morelline due snc - Rosignano Solvay.

### **1.5 Responsabile del procedimento (RUP)**

Lenzi Manuela – Tel.0586/765105 – [manuela.lenzi@reaspa.it](mailto:manuela.lenzi@reaspa.it)

### **1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

Balestri Chiara – Tel.0586/765106 – [chiara.balestri@reaspa.it](mailto:chiara.balestri@reaspa.it)

### **1.7 Esecutore**

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione dello stesso.

### **1.8 Rappresentante dell'esecutore**

Ai fini della sottoscrizione del contratto di AQ, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.

Ai fini della sottoscrizione del contratto di accordo quadro, compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto di AQ, per il tramite di contratti specifici, valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ i contratti specifici hanno forma di ordine di esecuzione e sono inviati dal DEC all'esecutore,

presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;

- ✓ ciascun contratto specifico, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto di AQ si intende validamente affidato tramite la e-mail diretta dal DEC all'esecutore;
- ✓ ciascun contratto specifico, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata, intendendosi già conseguita la sua accettazione, con la sottoscrizione iniziale del contratto di AQ;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

### **1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche**

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in \_\_\_\_\_

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ i contratti specifici in forma di ordini di esecuzione dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato \_\_\_\_\_
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore \_\_\_\_\_
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore \_\_\_\_\_ e/o presso il domicilio eletto e sopra indicato.

### **1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore**

L'esecutore è tenuto ad eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.

NON è consentito il ricorso a subappalti o subcontratti. Ogni comportamento adottato in violazione del predetto divieto, salve le responsabilità civili e penali connesse, non legittimerà l'esecutore che

vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti.

L'Esecutore ha individuato quale persona responsabile per la direzione del proprio personale ai fini dell'esecuzione, per tutta la durata del contratto, il signor \_\_\_\_\_, che sarà il referente per la committente in fase di esecuzione, che dovrà tempestivamente darle ogni comunicazione inerente le selezioni ed il collocamento del personale, e che dovrà garantire la perfetta e tempestiva trasmissione di ogni altra informazione inerente l'esecuzione, ivi comprese e specialmente quelle tra committente, esecutore, personale da collocare presso la committente.

Detto direttore agirà come Rappresentante dell'Esecutore fino al termine del contratto ed è onere dell'esecutore, per il caso di sua eventuale anche temporanea assenza, nominarne e comunicarne idoneo sostituto.

La committente potrà comunque chiedere all'Esecutore la sostituzione del Direttore o del suo sostituto sulla base di congrua motivazione.

## **2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche**

Il contratto ha ad oggetto il servizio di reperimento, selezione e somministrazione di lavoro temporaneo per lavoratori inquadrati nel CCNL Utilitalia (prima Federambiente) secondo le richieste che saranno da formulate dalla committente, con le specifiche indicate nella Relazione illustrativa Allegato 1A.

5

## **3 Specifiche tecniche per l'esecuzione**

### **3.1 Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecutore, nell'attuazione del contratto, dovrà attenersi a quanto prescritto nella Relazione - Allegato 1A.

### **3.2 Proroghe e sospensioni**

Eventuali proroghe e sospensioni dei termini di adempimento, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge ed a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi

comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

## **4 Avvio dell'esecuzione**

### **4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro**

Il periodo di efficacia dell'accordo quadro inizia con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti.

## **5 Responsabilità per qualità del servizio richiesto**

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.

### **5.1 Adempimento e inadempimento**

L'esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l'adempimento dell'esecutore ai suoi obblighi, nei casi in cui i servizi da esso prestati conducano alla selezione di personale con mancanza dei requisiti prescritti e che non potrà essere immesso in servizio secondo il fabbisogno della committente.

Si applicheranno in tali casi le sanzioni e i rimedi previsti dal contratto e per quanto necessario dal Codice civile.

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

## 5.2 Penali

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore dichiara di essere a conoscenza del carattere essenziale dei termini che gli verranno imposti per la selezione ed il collocamento del personale interinale che gli sarà richiesto.

Per il caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi e per quello di mancanza dei requisiti prescritti del personale selezionato, la stazione appaltante potrà:

- Rivolgersi ad altro operatore economico chiedendogli la prestazione dei servizi inadempiti o non correttamente e tempestivamente adempiti, in forma di esecuzione in danno del contraente, privilegiando i primi classificati nella graduatoria redatta all'esito della gara esperita.
- Intimare al contraente l'esecuzione, assegnandogli un termine ulteriore per il completamento e applicando sul corrispettivo che gli risulterà dovuto la detrazione corrispondente alle conseguenze economiche del ritardo o dell'inadempimento.
- In ogni caso pretendere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o al ritardato o inesatto adempimento. Si applicheranno penali nella misura pari a € 50,00 per ciascun giorno di ritardo di ciascuna unità di personale da immettere in servizio.

## 6 **Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

Il contenuto del contratto di AQ e degli eventuali contratti specifici è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

## 7 **Disciplina contrattuale**

### 7.1 Denominazione del contratto

Accordo quadro di servizi ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici in forma di ordini di acquisto affidati dal DEC.

### 7.2 Contratti specifici

L'AQ troverà esecuzione tramite la comunicazione da parte della committente di contratti specifici, ciascuno in forma di ordine di esecuzione tramite e-mail.

Si intenderanno stipulati (quindi validamente accettati da entrambe le parti ed efficaci quanto alla relativa esecuzione) nel momento in cui risulteranno pervenuti presso il recapito a tal fine indicato dall'esecutore.

### **7.3 Definizione e contenuto normativo generale**

Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.

L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.

Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016 le norme dello stesso richiamate nel presente Contratto nonché suoi loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali.

Le parti sono tenute all'osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Il contratto di accordo quadro è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'AQ) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'AQ.

8

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di AQ:

- entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all'AQ;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall'AQ e senza doverne consumare l'intero importo;
- l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all'AQ.

### **7.4 Limiti dell'AQ**

La committente non ha la facoltà di utilizzare l'AQ per affidare contratti:



- per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'AQ o oltre i termini di validità e efficacia
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'AQ
- a soggetti diversi dai contraenti dell'AQ.

### 7.5 Esclusiva

La sottoscrizione dell'AQ non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge.

## 8 Importo massimo aggiudicato

### 8.1 Limite alla spesa della committente

Nell'ambito della durata dell'AQ la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di € 900.000,00 (novecentomila/00) oltre iva come per legge.

L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione / estensione /incremento con qualsivoglia modalità.

### 8.2 Diritti degli esecutori

La sottoscrizione di un AQ non garantisce all'esecutore il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a lui affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:

- esaurire l'intero importo massimo aggiudicato
- utilizzarne soltanto una parte.

Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà all'esecutore.

### 8.3 Durata

#### 8.3.1 Termine di validità

Il contratto di accordo quadro avrà validità di non oltre 24 mesi dall'avvio dell'esecuzione.

### **8.3.2 Cessazione automatica alla scadenza.**

Il contratto di accordo quadro cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.

### **8.3.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo**

La durata sarà ridotta ed il contratto di accordo quadro cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La Committente ne darà comunicazione all'Esecutore tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione delle attività.

### **8.3.4 Diritto per la committente di recesso ad nutum**

La committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 previa comunicazione scritta all'esecutore, con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione automatica con eventuali crediti dell'esecutore, anche ove vi siano contestazioni tra committente e esecutore sulla sussistenza delle stesse, nelle seguenti ipotesi, come accertate dal DEC e fatte proprie dal RUP previa adeguata istruttoria:

1. grave errore o negligenza o mala fede dell'esecutore;
2. sospensione rallentamento o mancato avvio dell'esecuzione;
3. mancato rispetto da parte dell'esecutore delle previsioni relative alle caratteristiche e ai requisiti dei lavoratori da reperire selezionare e collocare;
4. mancato rispetto da parte dell'esecutore degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi richiesti;
5. mancato rispetto dei termini indicati;
6. gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
7. commissione da parte dell'esecutore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
8. in tutti gli altri casi nei quali sia ammissibile per legge.

Il contratto perderà comunque efficacia nei confronti della committente nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica dell'esecutore che ostacoli l'esecuzione, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed alle norme collegate;
- b) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) violazione dei divieti di cessione del contratto e dei crediti.

### **8.3.5 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'AQ**

Nel momento in cui l'AQ cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'AQ;
- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'AQ alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico ed all'AQ, a meno che la committente non disponga diversamente;
- l'AQ continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.

11

### **8.3.6 Cessazione del contratto e subentro**

Nel caso di cessazione del contratto tra le parti, per qualunque causa, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare un altro contratto per il valore stimato residuo a un altro operatore economico con precedenza per coloro che si siano collocati nella prima posizione utile nella graduatoria relativa alla gara con cui è stato aggiudicato, e scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa.

## **9 Importo del corrispettivo**

### **9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente**

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello dovuto per l'esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'AQ che gli saranno eventualmente affidati nell'ambito dell'esecuzione dell'AQ medesimo.

L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell'AQ.

## **9.2 Oneri per sicurezza e manodopera**

Per ciascun contratto specifico, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'AQ e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

## **9.3 Imposta sul valore aggiunto**

Tutti gli importi indicati nell'AQ e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura e del pagamento.

## **9.4 Determinazione del corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato in ragione della consistenza dei contratti applicativi, applicando le tariffe orarie (come da tabelle 1 e 2) alle ore di lavoro delle unità di personale somministrate come richieste e sommandole alle ulteriori voci come previste dalla Relazione (Allegato 1A), dal contratto, dagli accordi aziendali e dal CCNL.

Tab. 1

**CCNL Utilitalia (Federambiente) fino al 30/11/2018**

Livello	Retribuzione base lorda mensile	EDR	Indennità integrativa mensile	Ctr INPS	Percentuale rischio INAIL *	Costo del lavoro su base oraria **	Margine agenzia (MA)	Tariffa ora ordinaria IVA esclusa (To)
A 1b	€ 1.300,94	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 10,94		
B 2b	€ 1.606,08	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 13,39		
C 3b	€ 1.792,39	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 14,88		
D 4b	€ 1.942,10	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 16,09		
E 5b	€ 2.093,89	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 17,31		
F 6b	€ 2.300,47	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 18,97		
G 3b	€ 1.792,39	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 14,23		
H 4b	€ 1.942,10	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 15,38		
I 5b	€ 2.093,89	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 16,55		
L 6b	€ 2.300,47	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 18,13		
* Percentuale INAIL settore inquadramento azienda								
** Il costo del lavoro è calcolato sulle voci indicate in tabella								

Tab. 2

**CCNL Utilitalia (Federambiente) dal 01/12/2018**

Livello	Retribuzione base lorda mensile	EDR	Indennità integrativa mensile	Ctr INPS	Percentuale rischio INAIL *	Costo del lavoro su base oraria **	Margine agenzia (MA)	Tariffa ora ordinaria IVA esclusa (To)
A 1b	€ 1.314,78	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 11,05		
B 2b	€ 1.623,17	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 13,53		
C 3b	€ 1.811,45	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 15,04		
D 4b	€ 1.962,76	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 16,25		
E 5b	€ 2.116,16	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 17,49		
F 6b	€ 2.324,94	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	63%o	€ 19,16		
G 3b	€ 1.811,45	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 14,38		
H 4b	€ 1.962,76	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 15,54		
I 5b	€ 2.116,16	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 16,72		
L 6b	€ 2.324,94	€ 10,33	€ 50,00	29,41%	4%o	€ 18,32		
* Percentuale INAIL settore inquadramento azienda								
** Il costo del lavoro è calcolato sulle voci indicate in tabella								

### **9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo.**

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto di AQ
- mezzi e personale impiegati
- oneri per la sicurezza
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto

## **10 Tutela dei lavoratori**

L'esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed

assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

## **11 Fatturazione e pagamento**

### **11.1 Accettazione dell'esecuzione**

Il corrispettivo potrà essere fatturato solo previa autorizzazione della committente, alle condizioni di cui al Disciplinare di gara ed alla offerta presentata dal contraente per l'aggiudicazione.

I pagamenti saranno dovuti nella misura corrispondente ai servizi effettivamente richiesti ed esattamente adempiuti. Non è dovuto all'esecutore l'intero importo massimo stimato per il contratto. Gli è dovuto soltanto l'importo relativo a detti servizi: effettivamente richiesti ed esattamente adempiuti che saranno richiesti secondo l'effettivo fabbisogno della committente.

### **11.2 Gestione amministrativa e fatturazione**

Al fine di una corretta gestione amministrativa e dell'attività di payroll deve essere fornito un nominativo di riferimento interno all'esecutore che si occuperà di:

- ricevere a chiusura del mese i dati relativi alle presenze – su modulistica rilasciata dall'esecutore o in mancanza da modulistica aziendale – del personale interinale debitamente controllate e viste dal responsabile aziendale e la consuntivazione di eventuali elementi della retribuzione annessi non desumibili dal cartellino presenze;
- inviare una pre-fattura del mese al referente aziendale che si preoccuperà di riscontrare i dati e evidenziare eventuali anomalie al fine di una corretta emissione dei documenti connessi;
- inviare fattura successivamente alla pre-fattura vistata dal responsabile aziendale.

L'esecutore emetterà fatture alla fine di ciascun mese. Ciascuna fattura recherà obbligatoriamente il CIG dell'Accordo Quadro. Non potrà essere emessa alcuna fattura, e se emessa sarà rifiutata (ancorché registrata) e non pagata, in mancanza della previa autorizzazione a fatturare, che presuppone la verifica di conformità e l'esito positivo della stessa. Dunque l'Esecutore dovrà astenersi dall'emettere fatture, fintanto che non riceva la relativa autorizzazione dalla Committente. Le irregolarità seppur riferite alla sola gestione contabile del contratto potranno costituire inadempimento, anche grave, dell'Esecutore ove producano importanti disservizi per la Committente.

### **11.3 Termini e modalità di pagamento.**

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento e mai con pagamento anticipato per prestazioni ancora da eseguire e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

### **11.4 Clausola di tracciabilità**

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **12 Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:



- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell' attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.

La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016.

### **13 Documenti di cui si compone il contratto**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti atti e documenti:

- l'Allegato 1 A (Relazione)
  - Offerta tecnica, presentata ai fini dell'aggiudicazione
  - Allegato 5 - Offerta economica presentata ai fini dell'aggiudicazione
  - Allegato 6 – Mod. S.7.4.1 Requisiti tecnico professionali presentato ai fini dell'aggiudicazione
  - l'atto costitutivo del raggruppamento/GEIE/... (ove necessario)
  - la cauzione definitiva prestata dall'esecutore
  - conteggio calcolo costi degli elementi di retribuzione come richiesto all'art. 3 del Disciplinare
- Ad essi le parti, e specialmente l'esecutore, si intendono vincolate anche in fase di esecuzione.

17

### **14 Conoscenza delle condizioni contrattuali**

La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi

comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;
- di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo, ai fini dell'aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.

#### **14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori**

L'esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto di accordo quadro.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.

In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.

#### **14.2 Obblighi preliminari e continuativi.**

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto di AQ, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini

dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.

#### **14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa**

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA Spa con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

#### **14.4 Interpretazione del contratto**

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente. Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione al RUP e per esso al DEC.

#### **14.5 Controversie**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Livorno.

#### **14.6 Riservatezza**

L'esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti che con esso o per esso sono coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'accordo quadro in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Contratto di Accordo Quadro saranno

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

#### **14.7 Spese generali**

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico all'esecutore. A carico dell'esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

L'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa.

#### **14.8 Osservanza delle Leggi**

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l'esecuzione è assoggettata alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

Rosignano Solvay, lì \_\_\_\_\_

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa  
L'Amministratore Unico  
Dott. Matteo Trumpy

20

L'ESECUTORE

## Indice

---

<b>1 Parti contraenti</b> .....	<b>2</b>
1.1 Soggetti.....	2
1.2 Committente .....	2
1.3 Rappresentante della committente.....	3
1.4 Sede della committente .....	3
1.5 Responsabile del procedimento (RUP) .....	3
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).....	3
1.7 Esecutore .....	3
1.8 Rappresentante dell'esecutore .....	3
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche .....	4
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore .....	4
<b>2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Specifiche tecniche per l'esecuzione</b> .....	<b>5</b>
3.1 Modalità e tempi di esecuzione .....	5
3.2 Proroghe e sospensioni.....	5
<b>4 Avvio dell'esecuzione</b> .....	<b>6</b>
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro .....	6
<b>5 Responsabilità per qualità del servizio richiesto</b> .....	<b>6</b>
5.1 Adempimento e inadempimento .....	6
5.2 Penali.....	7
<b>6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Disciplina contrattuale</b> .....	<b>7</b>
7.1 Denominazione del contratto.....	7

7.2	Contratti specifici .....	7
7.3	Definizione e contenuto normativo generale.....	8
7.4	Limiti dell'AQ .....	8
7.5	Esclusiva.....	9
<b>8</b>	<b>Importo massimo aggiudicato .....</b>	<b>9</b>
8.1	Limite alla spesa della committente .....	9
8.2	Diritti degli esecutori.....	9
8.3	Durata .....	9
8.3.1	Termine di validità .....	9
8.3.2	Cessazione automatica alla scadenza. ....	10
8.3.3	Durata ridotta per esaurimento dell'importo.....	10
8.3.4	Diritto per la committente di recesso ad nutum .....	10
8.3.5	Effetti della cessazione dell'efficacia dell'AQ.....	11
8.3.6	Cessazione del contratto e subentro .....	11
<b>9</b>	<b>Importo del corrispettivo .....</b>	<b>11</b>
9.1	Corrispettivo dovuto dalla committente .....	11
9.2	Oneri per sicurezza e manodopera .....	12
9.3	Imposta sul valore aggiunto .....	12
9.4	Determinazione del corrispettivo .....	12
9.5	Prestazioni comprese nel corrispettivo.....	14
<b>10</b>	<b>Tutela dei lavoratori.....</b>	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>Fatturazione e pagamento .....</b>	<b>15</b>
11.1	Accettazione dell'esecuzione .....	15
11.2	Gestione amministrativa e fatturazione .....	15
11.3	Termini e modalità di pagamento.....	16

11.4	Clausola di tracciabilità .....	16
<b>12</b>	<b>Cauzione definitiva .....</b>	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>Documenti di cui si compone il contratto.....</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Conoscenza delle condizioni contrattuali.....</b>	<b>17</b>
14.1	Obblighi generali e specifici degli esecutori .....	18
14.2	Obblighi preliminari e continuativi. ....	18
14.3	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa.....	19
14.4	Interpretazione del contratto .....	19
14.5	Controversie.....	19
14.6	Riservatezza.....	19
14.7	Spese generali .....	20
14.8	Osservanza delle Leggi.....	20